

Comune di Floridia

Provincia di Siracusa



REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI
E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI
QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED
ENTI PUBBLICI E PRIVATI
(ART. 13 DELLA L.R. N. 10
DEL 30.04.1991)

CAPO I

TITOLO I

OGGETTO DEL REGOLAMENTO - SOGGETTI - COMMISSIONI - PUBBLICITÀ - RICORSI

ART. 1

1. Il presente Regolamento detta le norme di attuazione dell'art. 13 della L.R. 30.04.1991, n. 10, disciplinando i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati non specificatamente individuati che ne faranno richiesta nei modi e nei termini stabiliti dai successivi articoli.
2. I destinatari dei benefici sono individuati fra soggetti residenti nel Comune di Floridia od ivi aventi sede legale ed operativa.
3. Potranno usufruire dei benefici anche coloro che, pur non possedendo i requisiti di cui al comma precedente, svolgano nell'ambito comunale, attività sportiva, ricreativa, culturale e di occupazione del tempo libero di particolare interesse e destinata ai cittadini floridiani e tale ritenuta dalle Commissioni che sovrintendono all'applicazione di quanto previsto nel presente Regolamento nell'ambito delle competenze specifiche.

ART. 2

1. Agli effetti della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di cui al presente Regolamento, sono individuati i seguenti settori d'intervento:
 - a) ATTIVITÀ SPORTIVE E TEMPO LIBERO;
 - b) ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SOCIO-CULTURALE;
 - c) ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE.

ART. 3

Ai fini della predeterminazione, riparto dei fondi di bilancio stanziati dalla G.M. ed approvati dal C.C. e pubblicizzazione di quanto previsto nel presente Regolamento, provvedono:

É per il punto òAö, la Consulta allo Sport;

É per il punto òBö, il Comitato di gestione della Biblioteca comunale il cui Regolamento a suo tempo approvato, viene integrato dagli articoli del presente che, in caso di contrasto, avranno prevalenza;

É per il punto òCö, la Commissione per l'assistenza di cui all'art. 28 del presente Regolamento.

ART. 4

1. Le istanze, dopo l'esame delle Commissioni competenti, saranno istruite dal responsabile del servizio dell'area di pertinenza e, munite del necessario parere, saranno trasmesse alla G.M. per l'atto deliberativo.
2. Nessun intervento può essere disposto dalla G.M. a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari.
3. Per il rigetto delle istanze di concessione dei benefici previsti nel presente Regolamento è fatto obbligo di darne comunicazione alla parte interessata, che potrà avanzare ricorso al C.C. entro 15 gg: dalla comunicazione.
4. Il C.C., sentita la relazione dell'Assessore al ramo e l'eventuale intervento di un consigliere a favore e di un altro contro, decide con votazione palese, sul ricorso.

ART. 5

1. Al fine di rispettare le norme sulla trasparenza, richiamato l'art. 22 della legge 30.12.1991, n. 412, l'A.C. entro il termine di massima del 31.03 di ogni anno, con pubblico manifesto, darà notizia ai cittadini del deposito dell'albo, distinto per i settori di cui alle Lett. A,B,C dell'art. 2, dei soggetti previsti all'art. 1 ai quali siano stati erogati nell'esercizio finanziario precedente, gli aiuti economici previsti nel presente Regolamento.
2. Per ciascun soggetto che figura nell'albo viene indicato anche l'articolo o gli articoli delle leggi e del presente Regolamento, sulla base dei quali hanno luogo le erogazioni.
3. L'albo istituito ai sensi del comma 1, aggiornato mensilmente dall'ufficio competente, può essere consultato da ogni cittadino.
4. Ai sensi del titolo V della L.R. 30.04.1991, n. 10 per assicurare facilità d'accesso e di consultazione ai cittadini, l'albo è a disposizione presso l'ufficio del Vice Segretario del Comune, negli orari d'ufficio.
5. Di parte dello stesso albo può essere richiesta copia nei modi stabiliti dal Regolamento per l'accesso agli atti del Comune.
6. La pubblicità degli atti della P.A., garantisce ai cittadini il diritto di ricorso avverso gli atti della medesima.

CAPO II

ATTIVITÀ SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO

TITOLO I

FINALITÀ E SOGGETTI

ART.6

1. Il Comune di Floridia riconosce nella pratica sportiva e nell'utilizzazione del tempo libero, attività essenziali ed autonome per la formazione dell'uomo e per lo sviluppo sociale e civile della collettività ed a tal fine promuove le iniziative dirette a realizzare strutture e servizi idonei a garantirne l'esercizio a tutti i cittadini.
2. Il Comune interviene a sostegno di associazioni, gruppi ed altre organizzazioni aventi natura associativa che curano in favore dei cittadini residenti nel Comune, la pratica di attività sportive amatoriali e di attività fisico motorie ricreative nel tempo libero senza fini di lucro.
3. Agli effetti del presente Regolamento sono ammesse a contributo le seguenti iniziative:
 - a) Attività agonistica e non agonistica anche occasionalmente svolta dalle organizzazioni sportive.
 - b) Sport sociale a carattere aggregativo che interessa le zone decentrate del territorio comunale ed educa alle attività motorie e di gruppo.
 - c) Manifestazioni e competizioni sportive, anche a livello provinciale, regionale e nazionale, che interessino il territorio comunale.

ART.7

1. I contributi nel campo della cultura, del turismo, dello sport, possono essere erogati a domanda purché la stessa illustri dettagliatamente la manifestazione e gli scopi perseguiti, sia corredata dal consuntivo analitico dei costi e pervenga entro i termini meglio specificati negli articoli di pertinenza.
2. Il Comune considera manifestazioni religiose pubbliche a cui corrispondere un contributo di **1.033** quelle organizzate dalle parrocchie e rettorie, le quali dovranno esibire insieme alla

domanda il regolare nulla osta della Curia Arcivescovile.
Per la festa della patrona della città il contributo è raddoppiato.

3. Sono altresì considerate manifestazioni di festività popolare e di lunga tradizione locale:

*A) La **Festa di Pasqua** organizzata in Via Archimede da apposito Comitato attestato dal titolare della Parrocchia di San Francesco;*

*B) La **Festa dello Spirito Santo** organizzata nello spiazzo sito in Corso Vitt. Emanuele angolo Via Giuliano da apposito Comitato attestato dal titolare della Parrocchia del Carmine;*

*C) La **Festa della Madonna di Fatima** organizzata in Via Reale da apposito Comitato attestato dal titolare della Parrocchia di San Francesco;*

*D) La **Festa della Madonna delle Grazie** organizzata nella Chiesa del Giardinello da apposito Comitato attestato dal titolare della Parrocchia del Carmine.*

Per le superiori manifestazioni il Comune corrisponderà un contributo di **p 1.033** ai Presidenti dei predetti Comitati i quali dovranno esibire, insieme alla richiesta di contributo, regolare attestazione di avvenuta realizzazione della celebrazione controfirmata dall'autorità religiosa di cui alle lett. A, B, C, D.

TITOLO II

CONTRIBUTI

ART. 8

1. Il contributo annuale da devolvere alle società sportive è previsto in apposito capitolo del bilancio di previsione descritto come: «Contributo annuale alla società ed associazioni sportive».
2. Approvato il bilancio di previsione, l'Assessore allo sport comunicherà alla Consulta comunale l'ammontare delle disponibilità previste per l'anno.
3. Entro 15 gg. dall'avvenuta comunicazione convocherà la Consulta per procedere all'esame della documentazione presentata dalle società sportive entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno.

ART. 9

1. Alla domanda di contributo devono essere inclusi i seguenti documenti:
 - a) Certificato di iscrizione e di completamento del Campionato di pertinenza.
 - b) Elenco dei giocatori che hanno partecipato al o ai campionati sostenuti dalla società.
 - c) Atto notorio nel quale si dichiara la composizione e le cariche del gruppo dirigente, i contributi eventualmente ricevuti da altri enti, l'ammontare di eventuali sponsorizzazioni e di non avere notizia di procedimenti previsti dalla normativa antimafia nei suoi confronti.
 - d) Bilancio Consuntivo ufficiale.
2. I contributi ricevuti da altri enti e le sponsorizzazioni saranno considerati parte dell'attivo della società.

ART. 10

1. Sulla base delle disponibilità di cui all'art.8 alle società ammesse sarà concesso un contributo proporzionale allo stanziamento di bilancio e, comunque, non superiore al 60% delle spese sostenute e documentate da ciascuna società.

2. Condizione per l'erogazione del contributo è la presentazione del certificato di regolare partecipazione ai campionati di pertinenza.
3. Al fine di promuovere la partecipazione alle attività federali, il Comune potrà sostenere anche le spese di iscrizione ai campionati per le società dilettantistiche operanti nel territorio.
4. All'effettivo pagamento del contributo si provvederà, previa presentazione di rendiconto, documentato con le singole pezze giustificative, prodotte in originale o in copia recante l'attestazione di conformità all'originale. Nel secondo caso l'Ente si riserva la facoltà di effettuare verifiche anche mediante la richiesta di produzione dei documenti in originale. Il pagamento del contributo resta, in ogni caso, subordinato all'accertamento dell'avvenuto svolgimento delle attività o manifestazioni, per il sostegno delle quali si è richiesto il contributo medesimo.

ART. 11

1. Le società sportive che presenteranno un programma di educazione fisica pre-agonistica per i bambini dai 6 agli 8 anni e di avviamento allo sport per bambini dagli 8 ai 12 anni indirizzato soprattutto verso le fasce socialmente deboli, riceveranno un contributo spese, previa approvazione del progetto da parte della Consulta, di € 8 l'ora, per i gruppi da 8 a 12 bambini, previa attestazione dell'ufficio competente.
2. Per l'attuazione di questi programmi, la concessione degli impianti sportivi di proprietà comunale, sarà privilegiata rispetto alle richieste che perverranno all'assessorato alla P.I.
3. Il progetto dovrà pervenire all'assessorato alla P.I. entro il 30 giugno di ogni anno.
4. I giovani che saranno ammessi al superiore progetto, all'inizio dello stesso saranno sottoposti a visita medica specialistica preventiva.

ART. 12

1. Gli atleti floridiani che partecipano in sport individuali o gare di carattere nazionale, che si svolgono fuori dalla Regione Sicilia, potranno chiedere il rimborso delle spese di viaggio, previa presentazione del documento relativo, l'attestazione di partecipazione alla gara ed il risultato conseguito. Il rimborso potrà essere richiesto anche dal tecnico o dall'accompagnatore degli atleti.
2. Per la partecipazione a gare che si svolgono nel territorio nazionale, ma che abbiano valenza internazionale, se la durata delle gare è superiore a giorni tre potrà essere chiesto anche il 50% delle spese di soggiorno.

ART. 13

1. Al fine di incentivare l'attività agonistica, didatticamente trascurata nelle scuole elementari e medie, il Comune potrà fornire i mezzi necessari agli Istituti Scolastici Comprensivi che programmano annualmente la partecipazione ai "Giochi della Gioventù".
2. L'eventuale contributo in denaro sarà erogato ai Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi, a completamento dei "Giochi della Gioventù" ed a seguito presentazione di rendiconto con documentazione fiscalmente valida così come previsto all'art.10, comma 3.
L'attività svolta dalle Scuole potrà essere finanziata con lo stanziamento da istituire in bilancio alla voce "Giochi della Gioventù".
3. Il Comune sollecita e finanzia le manifestazioni agonistiche di fine anno.

ART. 14

1. Gli impianti sportivi di proprietà comunale potranno essere dati in concessione d'uso alle società sportive floridiane che ne faranno richiesta entro il 30 settembre di ogni anno, giusto regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi approvato dal Commissario Regionale con delibera n.1 del 04/08/2000.
Le Società Sportive interessate all'uso degli impianti sportivi comunali dovranno indicare nella loro

richiesta il numero degli atleti che ne usufruiranno.

2. Nella concessione, sentita la Consulta allo Sport, dovrà essere indicata la data d'inizio e di fine della stessa oltre agli orari d'uso.
3. Comunque la concessione non potrà essere di durata superiore ad 1 anno agonistico, dovrà prevedere almeno 1 giorno alla settimana di totale disponibilità per le necessità dell'assessorato competente.

ART. 15

L'A.C., al fine d'incrementare l'uso degli impianti sportivi di quartiere, potrà stipulare apposita convenzione con giovani diplomati I.S.E.F. reclutati per titoli tramite avviso pubblico, al fine di assistere quanti nella zona volessero usufruire di dette strutture.

CAPO III

TITOLO I

ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SOCIO-CULTURALI

ART. 16

In riferimento alla struttura partecipativa della Consulta comunale allo sport, i pareri obbligatori, ma non vincolanti per l'erogazione di contributi incentivanti le attività comprese sotto il presente titolo, saranno resi dal Comitato di gestione della Biblioteca comunale.

ART. 17

1. Al fine di promuovere l'associazionismo giovanile e le attività socio-culturali nel territorio del Comune, l'A.C. assegna ai relativi capitoli di bilancio le disponibilità per l'anno d'esercizio.
2. Approvato il Bilancio di previsione dal C.C., l'Assessore al ramo convocherà il Comitato di gestione che esaminerà le richieste di contributo presentate dalle Associazioni culturali.
3. Per incoraggiare l'associazionismo culturale, l'A.C. sostiene le spese di costituzione e registrazione di associazioni culturali fra cittadini e ridiani, compresi in una fascia di età minima 18 anni e massima di 35 anni, nella misura del 70% delle spese notarili e di registrazione. L'associazione dovrà accludere alla domanda di contributo delle spese di cui sopra, il programma delle attività che intende svolgere entro il I anno.

ART. 18

1. Saranno ammesse al contributo tutte le Associazioni operanti nel territorio del Comune che presenteranno domanda entro il 30 settembre di ogni anno, allegando il programma delle attività preventivate per l'anno successivo con esplicita dichiarazione che non è preclusa la partecipazione pubblica.
2. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 - a) La nota delle entrate e delle spese sostenute nell'anno precedente, supportata da documenti contabili in originale, che dopo l'approvazione della delibera da parte della C.P.C. saranno restituiti;
 - b) Statuto dell'Associazione, limitatamente alla prima richiesta;
 - c) Atto notorio a firma del Presidente dal quale si evinca analiticamente se l'Associazione ha percepito contributi da altri enti e l'ammontare degli stessi;
 - d) Elenco delle attività svolte e programma di massima con il relativo preventivo, per le manifestazioni programmate per l'anno in corso.

ART. 19

I contributi saranno assegnati in misura proporzionale allo stanziamento di bilancio e, comunque, non in misura superiore al 40% delle spese documentate.

ART. 20

1. Per manifestazioni di particolare livello artistico, la G.M., sentito il parere del Comitato di gestione può sponsorizzare anche singole attività artistiche.
2. In questo caso tutte le pubblicazioni pubblicitarie recheranno la dicitura: *Con il patrocinio del Comune di Floridia*.
3. L'A.C., sentite le competenti Commissioni, può sponsorizzare per un intero periodo, attività di cui al Capo II e III del presente regolamento. L'ammontare della sponsorizzazione sostituisce l'eventuale contributo annuale.

TITOLO II

ASSOCIAZIONI SPECIFICHE. PRO LOCO -BANDE MUSICALI

ART. 21

1. L'Associazione *Pro Loco* usufruisce di un contributo annuo iscritto in apposito capitolo di bilancio, al fine di dotarsi di apposita sede per le attività e per il finanziamento del programma annuo che dovrà essere approvato dal Comitato di gestione.
2. Sarà fatto obbligo all'associazione di presentare entro il 30 settembre di ogni anno all'Assessorato alla P.I. la previsione di spesa in ordine alle iniziative programmate in armonia con i principi statutari.
3. Entro il 31 dicembre di ogni anno l'Associazione dovrà fornire al Comitato di gestione un elenco degli iscritti e la specifica degli organi direttivi.

ART. 22

1. Al fine di sostenere l'attività concertistica delle formazioni bandistiche, orchestrali, corali e da camera, nonché di sbandieratori e musicisti residenti nel territorio comunale ed in attività da almeno un anno, la G.M. con proprio atto può erogare un adeguato contributo annuo a fronte di n.3 prestazioni al fine di divulgare la cultura e il folklore musicale nel territorio, a richiesta dell'Amministrazione. Il contributo annuo, per singola formazione bandistica o musicale o sbandieratori e musicisti non deve essere superiore a p 5.165.

ART. 23

1. I saloni del cinema Flora saranno concessi a richiesta con versamento di p 77 pro-die per spese di pulizia, custodia e consumo di energia elettrica;
2. La sala consiliare sarà concessa a richiesta con versamento di p 36 pro-die per spese di pulizia, custodia e consumo di energia elettrica;
3. Il salone della Biblioteca comunale sarà concesso solamente per attività culturali quali: concerti, cineforum, mostre ed attività didattiche.
4. Fino a sei moduli del palco comunale possono essere concessi in comodato d'uso gratuito a cittadini floridiani che li richiedono per pubblici e gratuiti spettacoli.
La concessione comprende il trasporto, il montaggio e lo smontaggio degli elementi.

CAPO IV

ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

TITOLO I

COMMISSIONE PER L'ASSISTENZA FINALITÀ E DISCIPLINA

ART. 24

1. Tutte le deliberazioni inerenti erogazioni di sussidi, ricoveri di minori, forme alternative ai ricoveri di minori, assistenza domiciliare agli anziani, ricoveri di anziani in case-albergo o istituti, assistenza scolastica, devono essere corredate dal parere obbligatorio ma non vincolante della Commissione per l'Assistenza.

ART. 25

1. Della Commissione per l'assistenza fanno parte:
 - a) Il Sindaco o un suo delegato che la presiede senza diritto al voto;
 - b) Un medico generico esercitante nella città da almeno 10 anni;
 - c) Un rappresentante delle S. Vincenzo parrocchiali;
 - d) Due rappresentanti del volontariato laico operanti a Floridaia;
 - e) Un rappresentante delle associazioni, legalmente riconosciute, operanti a Floridaia.
2. Le funzioni di Segretario vengono espletate da un impiegato, almeno di VI livello, indicato dalla Segreteria Generale del Comune.
3. La Commissione viene nominata dal Sindaco, dura in carica due anni ed i suoi componenti sono rinominabili una sola volta.

ART. 26

1. La Commissione viene insediata dall'Assessore al ramo entro 15 giorni dall'approvazione da parte della C.P.C. del presente Regolamento e successivamente, non oltre 15 giorni dalla decadenza della Commissione.
2. Nella seduta d'insediamento si procederà all'elezione del Vice Presidente, con poteri vicari, e del segretario.
3. I componenti della Commissione non sono rieleggibili.
4. Il componente della Commissione, assente per tre sedute consecutive dalle riunioni è di diritto immediatamente ed automaticamente decaduto, salvo giustificazioni rese ed accolte dalla Commissione stessa.

ART. 27

1. La Commissione dura in carica due anni ed oltre ad esprimere i previsti pareri, può elaborare proposte d'intervento dell'A.C. su specifici problemi inerenti la solidarietà sociale.
2. Si riunisce ogni 15 giorni, di norma il Venerdì su convocazione dell'Assessore alla solidarietà sociale o, in sua assenza, del Vice Presidente.

ART. 28

1. L'avviso di convocazione, oltre che essere recapitato almeno tre giorni prima della seduta ai componenti la Commissione, deve essere affisso all'albo pretorio e contenere gli affari da trattare.

2. Le sedute si terranno nell'ufficio dell'Assessore alla solidarietà sociale e sono di norma pubbliche.
3. Qualora il Presidente lo ritenesse opportuno, determinati argomenti potranno essere trattati in seduta segreta.

ART. 29

1. Entro tre mesi dall'insediamento, la Commissione ha l'obbligo di relazionare al Consiglio comunale in ordine alla gestione del servizio di assistenza domiciliare agli anziani dopo esame della permanenza dei requisiti degli assistiti, dei criteri adottati nella precedenza dell'attribuzione del servizio e del lavoro svolto dall'assuntore del servizio.
2. In via di prima applicazione tale relazione sarà presentata ogni anno al Consiglio comunale.
3. La relazione se evidenzierà disfunzioni di gestione può proporre soluzioni che dovrà comunque deliberare il Consiglio comunale.
4. In via di prima applicazione entro quattro mesi dall'insediamento la Commissione ha l'obbligo di relazionare al Consiglio comunale in ordine alla gestione ed al Regolamento dell'asilo nido, proponendo in caso di disfunzioni, eventuali soluzioni che dovranno comunque essere deliberate dal Consiglio comunale.
5. La relazione sarà presentata al Consiglio comunale dall'Assessore al ramo nella prima seduta successiva al mese di gennaio di ogni anno.

CAPO V

ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

TITOLO I

BENEFICI ASSISTENZIALI

ART. 30

1. Possono essere erogati contributi ad enti pubblici e privati e ad associazioni anche di volontariato, operanti nel territorio comunale per il perseguimento dei propri scopi istituzionali.
2. Per le domande e la concessione dei contributi, si applicano le norme di cui al precedente art. 4.
3. I contributi saranno assegnati, con deliberazione della Giunta Comunale, tenendo conto:
 - a) della condizione dei soggetti beneficiari (handicappati, minori, anziani, indigenti, carcerati, extracomunitari, tossicodipendenti, etc.);
 - b) della tipologia degli interventi effettuati (prevenzione, cura, mantenimento, riabilitazione, animazione, reinserimento, etc.);
 - c) dei risultati conseguiti.

ART. 31

ASSISTENZA ECONOMICA

L'assistenza economica è un intervento assistenziale esplicito in favore di persone e di nuclei familiari che versano, per qualsiasi causa, in condizioni di disagio economico al fine di aiutarli a soddisfare i propri bisogni essenziali, assicurando loro un livello di autosufficienza economica.

L'assistenza economica è uno dei servizi di base le cui prestazioni, erogate in denaro, sono commisurate alle esigenze fondamentali, normali ed impreviste di tutti i cittadini. Il servizio predetto serve a garantire a tutti un livello minimo di assistenza denominato « *minimo vitale* » ed è teso al superamento di inadeguatezze reddituali determinate da molteplici cause.

ART. 32

MINIMO VITALE

Il « *minimo vitale* » è il reddito indispensabile per la soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita, individuale e familiare.

È in stato di bisogno che si trova al di sotto di tale minimo.

Il fabbisogno assistenziale è dato dalla differenza tra il minimo vitale e le risorse di cui dispone il singolo o il nucleo familiare.

ART. 33

METODO DI CALCOLO PER STABILIRE IL MINIMO VITALE

Il « *minimo vitale* » del nucleo familiare viene calcolato applicando la sottoindicata tabella:

- Capo famiglia 75% della quota base
- Coniuge a carico 25% della quota base
- Familiare a carico da 0 a 14 anni 35% della quota base
- Altri familiari a carico 15% della quota base.

Per quota mensile base del minimo vitale atta a ricoprire le spese necessarie (ad eccezione dell'eventuale spesa per l'affitto) s'intende la quota corrispondente alla pensione minima INPS dei lavoratori dipendenti, periodicamente rivalutata.

Le quote parte del canone di locazione non dovrà in ogni caso superare il 50% delle somme definite dalla normativa dell'equo canone per l'alloggio abitato dal richiedente o dal relativo nucleo familiare. Per le spese sanitarie, valgono le direttive date a carattere regionale e nazionale e dalla Legge Finanziaria.

ART. 34

METODO PER STABILIRE IL FABBISOGNO ASSISTENZIALE

Definito il minimo vitale dell'utente richiedente, con il metodo stabilito nell'articolo che precede, ed in presenza di uno stato di bisogno, è necessario un adeguato intervento in grado di far fronte alle conseguenti esigenze specifiche.

Per poter stabilire il « *fabbisogno assistenziale* » degli utenti, gli operatori del Servizio Professionale dovranno accertare il livello di reddito degli individui o dei nuclei familiari.

Pertanto dovranno fare un'analisi delle condizioni familiari, determinare ogni e qualsiasi forma di reddito, accertare l'esistenza di altri eventuali interventi assistenziali in corso. Il fabbisogno sarà calcolato tenendo conto, da un lato del reddito di tutti i componenti il nucleo familiare e delle prestazioni assistenziali, e, dall'altro, del minimo vitale. Il « *fabbisogno aggiuntivo di assistenza* » potrà evidenziarsi dalla differenza tra il reddito di tutti i componenti il nucleo familiare, nonché dalle prestazioni assistenziali e il minimo vitale.

ART. 35

ASSISTENZA CONTINUATIVA

Per assistenza continuativa s'intende l'erogazione di un contributo mensile fabbisogno assistenziale pari alla differenza tra la quota base del minimo vitale, maggiorata di quota parte (non superiore al 50%) del canone di locazione dell'alloggio e le risorse di cui dispone il nucleo familiare. L'assistenza in forma continuativa è concessa a tempo indeterminato, con revisione semestrale, ai cittadini residenti da oltre un anno nel Comune. L'assistenza continuativa è negata nel caso in cui sussista anche uno solo dei seguenti motivi:

1. Reddito del nucleo familiare superiore al minimo vitale

2. Presenza di persone tenute agli alimenti
3. Rifiuto da parte dell'utente di soluzioni alternative all'assistenza economica
4. Proprietà di beni immobili, tenuto conto della loro commerciabilità.

ART. 36

ASSISTENZA TEMPORANEA

Per assistenza economica in forma temporanea s'intende l'erogazione di un contributo mensile per un periodo non superiore a tre mesi quanto sono accertate situazioni personali o familiari contingenti tali da incidere in forma determinante sulle risorse di cui il richiedente od il relativo nucleo familiare normalmente dispongono.

L'entità del contributo è commisurata all'eccezionalità dell'evento e non può essere comunque superiore al doppio della quota base del minimo vitale ed è finalizzata al superamento della situazione problematica.

Il predetto contributo viene erogato ai cittadini che ne hanno titolo e che sono residenti nel Comune da oltre un anno.

ART. 37

ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA E URGENTE

Per assistenza economica straordinaria e urgente s'intende l'erogazione di un «contributo una tantum» finalizzato al superamento di una situazione imprevista ed eccezionale, incidente sulle condizioni di vita normali del nucleo familiare e tale da richiedere un intervento urgente, anche di entità rilevante, e comunque non configurabile nella casistica di cui ai precedenti articoli. Il Sindaco e l'Assessore al ramo, su proposta dell'ufficio di Servizio Sociale, possono, nei limiti fissati annualmente dal Consiglio comunale, disporre l'erogazione di sussidi straordinari e urgenti, facendoli gravare sui fondi di economato.

ART. 38

MODALITÀ PER L'EROGAZIONE DELL'ASSISTENZA STRAORDINARIA E URGENTE

Le richieste d'interventi assistenziali economici urgenti devono essere formulate dagli assistenti sociali, vistate dal Capo dell'ufficio Servizio Sociale, impegnate da parte della Ragioneria per la disponibilità del capitolo sul quale gravare la spesa, presentate all'Economo e saranno pagate entro 24 ore. Per far fronte alla spesa di cui sopra, la Giunta autorizza una anticipazione generica di fondi da far gravare sul capitolo del bilancio _____ al titolo _____ nella misura di p 5.165 da imputarsi alle partite di giro del bilancio e da chiudersi a pareggio con rimborso da parte dell'Economo dell'anticipazione stessa.

All'esaurimento della somma anticipata, l'Economo presenterà il rendiconto delle somme erogate che sarà approvato dalla Giunta Municipale. Con la stessa deliberazione con cui la Giunta approverà il rendiconto della anticipazione precedente, si autorizzerà l'emissione della nuova anticipazione.

Resa esecutiva la deliberazione e approvato il rendiconto il Ragioniere Capo farà emettere il mandato di rimborso a reintegrazione del fondo di anticipazione.

Le varie anticipazioni da effettuare l'Economo non potranno in nessun caso superare il 50% dello stanziamento in bilancio, consolidato, e il dodicesimo dello stanziamento del capitolo stesso (mensilmente).

Esaurite le somme anticipate e comunque non più tardi della prima decade del mese successivo al prelevamento dell'anticipazione, l'Economo comunale presenterà il rendiconto delle spese sostenute, classificate e corredate di tutte le pezze giustificative e dei buoni di pagamento debitamente quietanzati dai percepenti.

Casi in cui è ammesso l'intervento economico straordinario e urgente

1. Per decesso del coniuge o di un parente entro il II grado.
2. A copertura parziale o totale di spese di viaggio che si sosterranno per visite mediche o interventi chirurgici al di fuori della Provincia.
3. Come primo soccorso a seguito di evento calamitoso o criminoso che comporti perdite di beni materiali.
4. A copertura totale o parziale di spese farmaceutiche.
5. Per il superamento di una situazione imprevista ed eccezionale, incidente sulle condizioni di vita normali del nucleo familiare.

ART. 39

ASPETTI ORGANIZZATIVI

Per lo svolgimento del servizio di assistenza economica, le unità dell'ufficio di Servizio Sociale svolgono funzioni di accertamento degli assistibili, funzioni decisionali e funzioni di controllo. Spettano agli Assistenti Sociali del Servizio Sociale Professionale funzioni valutative e propositive. Alle unità amministrative competono quelle attuative.

ART. 40

ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZI A FAVORE DELLA COLLETTIVITA'

Le finalità assistenziali e di sostegno economico ai soggetti in difficoltà che ne fanno richiesta per le forme previste nel vigente Regolamento, possono essere conseguite dall'A.C. anche attraverso assegni economici da erogare utilizzando i richiedenti in attività lavorative socialmente utili.

ART. 41

DESTINATARI DEL SERVIZIO E TIPOLOGIA DELLA ATTIVITA'

Ai soggetti richiedenti che, per età e condizioni fisiche sono idonei all'attività lavorativa, sarà proposta l'erogazione di un assegno economico, a fronte di servizi resi a favore della collettività. L'assegnazione delle mansioni sarà valutata in base alle esigenze ed alle potenzialità individuali tenendo conto dell'età, delle condizioni di salute e della professionalità dei soggetti richiedenti.

ART. 42

MODALITA' DI ATTUAZIONE

L'attività lavorativa è limitata a N.3 ore giornaliere per non più di tre mesi lavorativi nell'arco dell'anno.

Ogni assistito che presterà il servizio di pubblica utilità, riceverà un compenso, calcolato sulla base del minimo vitale e strettamente commisurato al numero delle ore lavorative nel seguente modo: >È L'importo minimo mensile calcolato sulla base del minimo vitale così come prevede l'art.37 del Regolamento vigente sarà diviso per il numero di ore da effettuare. La paga oraria così ottenuta verrà moltiplicata per il numero di ore effettivamente svolte. Per ciascun assistito è prevista assicurazione contro gli infortuni.

Gli incarichi affidati ai soggetti utenti, non costituiranno un rapporto di lavoro né di carattere pubblico, né privato, né a tempo determinato, né indeterminato, poiché trattasi di attività a carattere meramente occasionale, e rese esclusivamente a favore della città.

ART.43

ESCLUSIONE

L'A.C. in qualsiasi momento potrà sospendere l'erogazione del beneficio economico, se dovessero venire meno i requisiti che ne avevano determinato l'ammissione, oppure a seguito di comprovato inadempimento da parte del beneficiario.

Coloro che in stato di bisogno rifiutano l'inserimento nelle attività lavorative, senza motivata giustificazione, non hanno diritto, insieme al nucleo familiare di appartenenza, all'assistenza economica.

ART.44

ATTIVITÀ DI CONTROLLO

I soggetti assegnati ai lavori di pubblica utilità, saranno controllati, riguardo alla loro presenza sul luogo di destinazione, dai responsabili dei servizi interessati dalle attività lavorative. Le presenze, così come risultanti da appositi moduli, siglati dai predetti responsabili, saranno consegnati all'ufficio Solidarietà Sociale, che procederà alla quantificazione del corrispettivo.

TITOLO II

ASSISTENZA

ART. 45

ASSISTENZA DOMICILIARE

L'Assistenza domiciliare si effettua in favore di anziani, soggetti portatori di handicap e cittadini che comunque siano in stato di bisogno e vivano soli o facciano parte di un nucleo familiare non in grado di assicurare il soddisfacimento di bisogni personali primari, anche in occasione di taluni determinati eventi (es. malattie di un componente il nucleo) affiancando, integrando e rafforzando l'azione della famiglia.

L'assistenza domiciliare comprende le seguenti prestazioni:

1. disbrigo delle faccende domestiche
2. preparazione o fornitura dei pasti
3. lavori o raccolta e riconsegna di biancheria
4. acquisto di alimenti o altri generi
5. espletamento di eventuali pratiche
6. sostegno psicologico
7. prelievi di analisi cliniche
8. assistenza infermieristica
9. riabilitazione fisico-motoria

Soggetti assistibili:

1. persone anziane che vivono sole o che sono parzialmente autosufficienti
2. handicappati minori o adulti che richiedono cure e assistenza che i familiari non riescono ad assicurare
3. madri di famiglia che, per contingenze le più varie non sono in grado personalmente di accudire agli obblighi domestici
4. minori che, per esigenze particolari, possono avere bisogno di prestazioni domiciliari
5. altri soggetti in difficoltà per situazioni o condizioni contingenti.

Determinanti, ai fini dell'accesso al servizio, sono il livello di autosufficienza, l'età e la situazione fa-

miliare, mentre il livello di reddito è preso in considerazione per stabilire la eventuale quota di contributo al costo del servizio a carico dell'utente, ai sensi degli allegati I e II di cui agli articoli 5 e 6 del presente Regolamento.

Operatori impegnati nel servizio:

1. L'Assistente Sociale
2. L'Assistente Domiciliare
3. L'Infermiere o l'Assistente Sanitario
4. L'Autista

L'organizzazione e gli strumenti tecnico-amministrativi del servizio avranno sede in un locale dell'immobile comunale destinato a casa albergo per anziani.

TITOLO III

AFFIDAMENTI

ART. 46

PRESTAZIONI SOSTITUTIVE DELLA FAMIGLIA

Il Comune di Floridia assiste i minori attraverso gli Istituti che seguono:

1. Affidamento ad Istituti educativo-assistenziale
2. Affidamento a semi-convitto ad istituto educativo-assistenziale
3. Sussidio giornaliero
4. Affidamento familiare

La scelta della forma assistenziale più idonea al minore è effettuata sulla base della richiesta degli interessati ed a seguito della proposta assistenziale motivata e formulata dal Servizio Sociale Professionale.

I minori ammessi alle forme di assistenza che precedono avranno titoli preferenziale nell'ammissione ai soggiorni di vacanza.

ART. 47

AFFIDO AD ISTITUTO EDUCATIVO - ASSISTENZIALE

Detta forma di assistenza è praticata:

1. nei casi previsti dall'art. 403 del Codice Civile, dall'art. 6 e seguenti della legge 184 del 4 maggio 1983, ed eventuali successive leggi o decreti.
2. in favore dei minori i cui nuclei familiari siano temporaneamente impediti nell'esercizio della potestà parentale per motivi non economici.
3. in favore dei minori i cui nuclei familiari siano temporaneamente impediti nell'esercizio della potestà parentale per motivi economici soltanto ove non sia possibile praticare altre forme di assistenza.

ART. 48

ISTITUTI EDUCATIVI ASSISTENZIALI

I minori ammessi all'affido ad istituto educativo - assistenziale saranno avviati soltanto presso istituzioni aventi idoneità a funzionare rilasciata dall'Assessorato Regionale EE.LL., ai sensi degli articoli 28 e 65 della L.R. n. 22 del 09.05.1986.

Agli istituti sarà corrisposta una retta che nella quantità è determinata secondo le direttive

dell'Assessorato Regionale EE.LL.

ART. 49

MODALITÀ E DOCUMENTAZIONE OCCORRENTI PER L'AMMISSIONE ALL'AFFIDO AD ISTITUTO EDUCATIVO ASSISTENZIALE

Il Servizio Sociale Professionale nel proporre l'affido ad istituto educativo assistenziale dovrà indicare l'istituto che, in relazione alla situazione socio-ambientale del nucleo familiare del minore, sia il più rispondente ai suoi bisogni e possibilmente il più vicino al domicilio del minore medesimo.

Il Servizio Sociale Professionale durante la permanenza del minore in istituto periodicamente segue l'andamento scolastico-educativo del medesimo e tiene i contatti necessari con il nucleo familiare d'origine.

La documentazione occorrente per l'ammissione al servizio è quella prevista dall'art. 3 integrata da:

1. certificato di esenzione da malattie infettive e contagiose e di mancanza di impedimenti alla vita comunitaria rilasciato da un medico funzionario della U.S.L.
2. certificato di vaccinazione
3. documento scolastico.

I tre documenti che precedono sono trasmessi all'Istituto educativo-assistenziale in uno al provvedimento che autorizza il ricovero, al cui costo si concorre superando i limiti reddituali di cui al D.A. n.76 dell'11.03.1987 (all. 1) ed eventuali successive Leggi e Decreti.

Si prescinde dalla documentazione nell'ipotesi di cui al punto I dell'articolo 15 (L. 184/83 e Articolo 403 C.C.).

ART. 50

EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO CON CUI SI DISPONE L'AFFIDO

L'affido ad Istituto educativo - assistenziale viene disposto con deliberazione della Giunta comunale da adottarsi al più tardi 15 giorni prima dell'inizio dell'anno scolastico, salvo i casi per cui esistono provvedimenti dell'Autorità minorile.

Nei casi di affidi non programmabili e da effettuarsi d'urgenza (art. 403 C.C. e art. 154 T.U. di P.S. e impedimenti temporanei dei genitori per ricoveri ospedalieri etc.), l'Assessore ai Servizi socio-assistenziali adotta apposita ordinanza che sarà sottoposta alla Giunta comunale per la ratifica. Nell'ipotesi di cui al comma precedente si potrà fare a meno del documento scolastico e l'affido potrà essere limitato a brevi periodi di tempo.

Nell'ipotesi di ricovero di cui all'art. 403 C.C. e dell'art. 154 del T.U. di P.S. si applicheranno i commi II e seguenti dell'art. 19 del presente Regolamento (mantenimento di persone inabili e persone prive di mezzi di sussistenza).

ART. 51

MANTENIMENTO DI PERSONE INABILI E PERSONE PRIVE DI MEZZI DI SUSSISTENZA

Il Comune provvede, a seguito di segnalazione delle Autorità di P.S. in applicazione dell'art. 154 T.U. di P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 al mantenimento delle persone inabili e prive di mezzi di sussistenza attraverso l'affido ad istituti e altre forme assistenziali in conformità alle norme del presente Regolamento.

Si procederà all'azione di rivalsa per il recupero delle spese sostenute nei confronti dei Comuni non siciliani che hanno la competenza passiva ai sensi dell'art. 72 della Legge 17 luglio 1890 n. 6972 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sarà altresì esercitata azione di rivalsa nei confronti dei parenti tenuti a prestare gli alimenti nel caso in cui i congiunti che ne sono obbligati siano titolari di redditi eccedenti il doppio della fascia esente ai fini

dell'IRPEF. Gli interventi previsti dal precedente articolo sono attuati anche nei confronti dei non residenti accertata la necessità e l'urgenza delle prestazioni. Dall'intervento realizzato è data comunicazione al Comune di residenza dell'assistito.

ART. 52

AFFIDO A SEMI-CONVITTO AD ISTITUTO EDUCATIVO - ASSISTENZIALE

L'affido a semi-convitto è concesso in favore dei minori i cui genitori siano per alcune ore della giornata impediti di provvedere alle loro esigenze, per motivi di lavoro, salute o altro. Per affido a semi-convitto valgono le stesse disposizioni dell'affido ad Istituto educativo - assistenziale.

ART. 53

AFFIDAMENTO FAMILIARE

L'affidamento familiare è disposto con provvedimento dell'Assessore ai Servizi socio-assistenziali, su proposta dell'ufficio di Servizio Sociale.

Tale ufficio potrà tenere, in forma strettamente riservata, un elenco dei nuclei familiari disponibili ad accogliere i minori.

Qualora l'affidamento familiare sia in attuazione di un provvedimento dell'autorità giudiziaria minorile, si applicheranno le disposizioni degli articoli 4 e 5 della Legge 184 del 4 aprile 1983. Il provvedimento con cui si dispone l'affidamento familiare deve obbligatoriamente indicare: le motivazioni, il periodo di presumibile durata, le modalità e i tempi di esercizio dei poteri dell'affidatario. Per l'affidamento è necessario il consenso dei genitori esercenti la patria potestà o del tutore.

Dovrà essere indicato se il minore interessato è stato o meno sentito.

Deve comunque essere sentito il minore che ha compiuto il dodicesimo anno.

Alla famiglia, alla persona singola, ovvero alla comunità affidataria può essere corrisposto mensilmente un contributo economico che non potrà comunque superare l'importo stabilito per la retta di ricovero in istituto educativo - assistenziale.

L'importo massimo è corrisposto nei casi in cui sussistano particolari esigenze del minore in affidamento (primi mesi di vita, salute cagionevole, presenza di handicap o altro).

La relazione dell'ufficio di Servizio Sociale che propone l'affidamento familiare deve contenere anche la proposta motivata sulla somma da erogare.

Di norma ad ogni famiglia o singolo affidatario non possono essere affidati più di due minori, salvo che non si tratti di minori provenienti dallo stesso nucleo familiare.

Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alla circolare dell'Assessorato EE.LL gruppo V prot. 1689 del 14.03.1985 e alle norme vigenti in materia.

TITOLO IV

ASSISTENZA ECONOMICA

ART. 54

ASSISTENZA AI MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE

Nei confronti dei minori soggetti a provvedimenti adottati dalla Autorità Giudiziaria minorile, nell'ambito delle competenze amministrative e civili il comune assicura ogni forma di assistenza prevista dal presente Regolamento in favore dei minori e delle famiglie di origine o affidatarie. Viene assicurata, con precedenza assoluta, ogni forma di intervento preventivo e viene curata, attraverso ogni modalità compatibile con le disposizioni di legge in vigore, l'attività di inserimento lavorativo.

TITOLO V

SUSSIDI

ART. 55

SUSSIDIO GIORNALIERO

Per i nuclei in stato di bisogno economico aventi figli in età compresa tra quelle previste per l'inizio della scuola materna e la fine delle scuole dell'obbligo, in alternativa all'affido ad istituto educativo-assistenziale ed al semi-convitto, e convitto, è concesso un sussidio massimo giornaliero di p 4. Nei casi in cui nel nucleo familiare vi siano almeno 4 figli minori a carico il sussidio massimo giornaliero può essere elevato fino a p 8.

Tali somme massime possono essere modificate dal Consiglio comunale in relazione al mutare del costo della vita.

Il sussidio giornaliero è corrisposto dal primo del mese successivo alla data di presentazione della domanda e cesserà con la fine dell'anno scolastico.

Resta comunque sospeso nel periodo delle vacanze estive, e per ogni anno dovrà essere ripresentata nuova istanza.

ART. 56

DOCUMENTAZIONE, PROCEDURA E MODALITÀ RELATIVE AL SUSSIDIO GIORNALIERO

La documentazione di cui all'art. 3 deve essere integrata dal certificato di iscrizione dei minori, per cui si chiede l'assistenza, alla scuola materna o alla scuola dell'obbligo.

L'ammissione al sussidio giornaliero è disposta con provvedimento della G.M., previa relazione dell'ufficio di Servizio Sociale, su proposta del servizio Sociale Professionale.

L'Assistente Sociale segue l'andamento dei minori in famiglia e a scuola, relazionando almeno trimestralmente al Segretario Sociale sulle condizioni socio-economiche del nucleo familiare. Alla liquidazione si provvede a seguito di ammissione di ruolo da parte dell'ufficio di Servizio Sociale, firmata dal Capo ufficio e dall'Assessore competente di norma a inizio d'anno scolastico, e poi per trimestre. In relazione al bisogno, l'ufficio di Servizio Sociale, d'intesa col Servizio Sociale Professionale, propone entità e durata del sussidio giornaliero.

ART. 57

INTERVENTI DI RICOVERO VOLTI A GARANTIRE ASSISTENZA DI TIPO CONTINUATIVO A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI O AVENTI NECESSITÀ DI INTERVENTI DIVERSI DA QUELLI ESPLICITAMENTE PREVISTI

Possono usufruirne persone di ogni età fisicamente non autosufficiente o aventi necessità di interventi specifici e particolari, che richiedono sia garantita un'assistenza di tipo continuativo e a tempo pieno (temporanea o prolungata).

ART. 58

ASSEGNI PERSONALI PER DIMISSIONI DI MINORI, ANZIANI, INABILI GIÀ RICOVERATI

Sono concessi a persone appena uscite da un ricovero che possono incontrare difficoltà nel reinserimento nella collettività (minori, anziani, inabili, handicappati, ex tossicodipendenti etc..). Per il loro ammontare e per le procedure da attivarsi valgono le disposizioni dell'articolato sull'Assistenza Economica.

ART. 59

ASSISTENZA ECONOMICA A FAMIGLIE DI DETENUTI E DI VITTIME DEL DELITTO

Ne beneficiano nuclei familiari che abbiano lamentato perdite di vite umane a seguito di atti delittuosi o che abbiano un proprio componente in stato di detenzione, particolarmente se capofamiglia. Per la determinazione dell'entità e per le procedure da attivarsi valgono le disposizioni dell'articolato sull'assistenza economica.

TITOLO VI

ASSISTENZA INTEGRATIVA DI REINSERIMENTO SOCIALE

ART. 60

ASSISTENZA POST PENITENZIARIA

Le fasce di utenza risultano distinte in :

1. Minori

2. Adulti L'obiettivo da perseguire è il recupero ed il reinserimento nella vita sociale di soggetti sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.

L'intervento è differenziato per le due fasce di utenza ed è deciso dall'ufficio di Servizio Sociale su proposta del Servizio Sociale Professionale.

ART. 61

INIZIATIVE VOLTE ALLA PREVENZIONE DEL DISADATTAMENTO E DELLA CRIMINALITÀ MINORILE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI ED INTERVENTI FINALIZZATI AL TRATTAMENTO ED AL SOSTEGNO DI ADOLESCENTI E GIOVANI IN DIFFICOLTÀ

L'obiettivo che si intende perseguire è la prevenzione della devianza e della criminalità minorile, tramite inserimenti e socializzazioni nel contesto territoriale, anche con interventi mirati sulle famiglie e in quartieri della città ritenuti a rischio.

Oltre alla tipologia degli interventi prevista nel presente Regolamento l'Ente locale incentiverà la/le occasioni di inserimento lavorativo di adolescenti e giovani in cerca di prima occupazione.

ART. 62

ALTRE FORME DI ASSISTENZA ANCHE INTEGRATIVA DEGLI INTERVENTI INDICATIVI DELLA L.22/86, IDONEE A SOSTENERE IL CITTADINO IN OGNI SITUAZIONE TEMPORANEA O PERMANENTE DI INSUFFICIENZA DI MEZZI ECONOMICI E DI INADEGUATA ASSISTENZA FAMILIARE

L'intervento si indirizza alla totalità dei cittadini quali potenziali utenti, qualora, per ragioni temporanee o permanenti, vengano a trovarsi in situazione di bisogno o sotto il profilo della condizione economica o sotto il profilo dell'Assistenza Familiare, o congiuntamente.

Il Servizio Sociale Professionale saprà, nella sua autonomia e competenza, individuare la tipologia delle iniziative più opportune.

TITOLO VII

COMUNITÀ ALLOGGIO ED INIZIATIVE PER ANZIANI

ART. 63

CENTRO DIURNO DI ASSISTENZA E DI INCONTRO PER MINORI, INABILI E ANZIANI

Il Centro Diurno accoglie diversi servizi che intendono dare risposte a molteplici esigenze, anche di socializzazione, di un'utenza come segue individuata:

1. Minori
2. Inabili
3. Anziani
4. Handicappati fisici e/o sensoriali non gravi

Le attività che promuove sono di carattere ricreativo, culturale, sociale.

Le iniziative possono essere: cineforum, conferenze, dibattiti, attività manuali ed artigianali, attività musicali, attività di carattere filatelico, programmazione di visite guidate, organizzazioni di gite, attività sportive.

Il centro diurno può essere dotato di mensa, dovrà possedere locali ed essere fornito di attrezzatura adeguata alle attività che si propone di svolgere, deve restare aperto almeno sette ore giornaliere, con orari adatti all'accoglimento dell'utenza cui si rivolge. Deve essere assicurata la presenza del personale che segue:

1. Assistente Sociale
2. Animatore socio-culturale
3. Ausiliari Generici
4. Infermiere Professionale

Il predetto personale può fornire le prestazioni in regime di convocazione.

Il Centro è disciplinato da apposito Regolamento che individua anche le forme e le modalità della partecipazione degli utenti alla sua gestione, nonché l'eventuale ammontare delle quote di compartecipazione al costo di gestione delle strutture, previste dal D.A. n. 137/88, a carico di utenti medesimi non in stato di bisogno, in misura proporzionale al loro reddito.

ART. 64

COMUNITÀ ALLOGGIO PER MINORI, INABILI ED ANZIANI

Questo servizio si configura come risposta alternativa al ricovero in Istituti Assistenziali per minori, in case di riposo per anziani e in case di cura per handicappati fisici.

La comunità alloggio è formata da un numero ristretto di persone che non possono rimanere nel proprio domicilio per motivi di carattere economico familiare-alloggiativo.

Può avere funzione di pronto intervento e/o di permanenza prolungata.

Il personale che vi opera è come segue individuato:

1. Un operatore responsabile della conduzione della comunità stessa;
2. Una cuoca;
3. Unità ausiliaria da utilizzare per la pulizia dei locali;
4. Un Assistente Sociale;
5. Figure Sanitarie (Generici Spec.)

Per la gestione può essere stipulata apposita convenzione con istituzione assistenziale iscritta all'Albo regionale, ai sensi dell'art. 26 della legge 22/86.

Sono applicate le quote di compartecipazione al costo di gestione in base al D.A. n. 137/88 a carico degli utenti medesimi, in misura proporzionale al loro reddito ed eventualmente a carico degli obbligati

sino alla concorrenza del 50 o 65% della retta di mantenimento (Cfr. Circ. n. 7 del 1988).

Per la costruzione di tale struttura il Comune, all'atto dell'assegnazione delle aree all'ACIP, per l'attuazione di specifici programmi di competenza dell'Istituto, potrà chiedere che nei suddetti programmi venga incluso un edificio di tipologia residenziale da destinare a Comunità alloggio.

ART. 65

Sia per quanto attiene al Centro diurno di assistenza (art. 31) che alla Comunità alloggio (art. 32), dopo approfondite indagini volte a individuare l'utenza potenziale e a determinare una mappa dei bisogni delle fasce sociali di cui i due servizi si indirizzano, il Consiglio comunale fisserà le specifiche destinazioni per minori, se per inabili, o viceversa per anziani.

ART. 66

CASE ALBERGO PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI

La Casa Albergo è un complesso di appartamenti minimi dotati di tutti gli accessori necessari per consentire una vita autonoma degli anziani autosufficienti.

La Casa Albergo è pertanto nelle condizioni di offrire all'anziano una valida alternativa alla casa di riposo, nei casi di totale o parziale insufficienza delle prestazioni assistenziali da parte della famiglia.

Nella casa albergo è impiegato il seguente personale:

1. Una unità responsabile per la conduzione del complesso;
2. Un cuoco;
3. Ausiliari per la pulizia dei locali;
4. Un portiere addetto anche ai lavori di manutenzione;
5. Un Assistente Sociale;
6. Figure sanitarie generiche e specialistiche.

La casa albergo è disciplinata secondo le disposizioni contenute in apposito Regolamento.

Il Comune per la gestione può stipulare una convenzione con un Istituto Assistenziale iscritto all'Albo regionale, ai sensi dell'art. 26 della Legge 22/86.

Sono fissate quote di compartecipazione al costo di gestione come prevede il D.A. n. 137/88 a carico degli utenti medesimi, in misura proporzionale al loro reddito ed eventualmente a carico degli obbligati sino alla concorrenza del 50 o 65% della retta di mantenimento (Cfr. Circ. n. 7 del 1988).

ART. 67

SOGGIORNI DI VACANZA

È un servizio destinato a minori, anziani o anche a nuclei familiari, finalizzato alla loro crescita sociale e culturale.

Sono di privilegiare i minori provenienti da nucleo familiare in stato di bisogno e quelli portatori di handicap.

Per tale servizio si utilizzano animatori socio-culturali, un infermiere professionale, personale ausiliario di assistenza.

ART. 68

ASSISTENZA ABITATIVA

L'assistenza abitativa si effettua in favore di anziani, soggetti portatori di handicap, sinistrati, cittadini in stato di bisogno.

La relazione del Servizio Sociale Professionale che propone l'assistenza abitativa indica anche l'entità del contributo comunale a titolo di integrazione del canone di locazione, nonché la durata del sostegno.

Il contributo, eccezionalmente e per documentati gravi motivi, può essere pari al 100% del canone di locazione.

ART. 69

SERVIZI NEL CAMPO DELLA TOSSICODIPENDENZA

L'ufficio dei Servizi Sociali si raccorda coi Centri di accoglienza e le Associazioni di Volontariato; cura la prevenzione delle tossicodipendenze ed il reinserimento del tossicodipendente, per le competenze al Comune ai sensi della Legge regionale 21/08/1984, n. 64.

Il servizio di che trattasi viene coordinato con i servizi sanitari ai sensi degli artt. 17 e 18 della L.R. n. 22 del 09.05.1986.

ART. 70

DISPOSIZIONI FINALI

Tranne che in casi particolarmente gravi e adeguatamente documentati da parte del Servizio Sociale Professionale, non è ammesso il cumulo degli interventi socio-assistenziali in favore di un medesimo nucleo familiare o soggetto.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alle norme di legge e decreti vigenti in materia di Servizi Socio-Assistenziali.

ART. 71

TEMPO LIBERO PER GLI ANZIANI

Al fine di favorire l'occupazione del tempo libero degli anziani il Comune potrà concedere contributi a soggetti od organizzazioni che svolgeranno attività di tipo ricreativo (Teatro - Cinema - Circo, ecc..).

ART. 72

Le Commissioni specificate e previste nel presente Regolamento, devono fornire i pareri entro 10 gg. dalla richiesta formale.

Se entro tale termine il parere non viene reso, lo stesso si dà per acquisito e la G.M. provvederà tenendo conto dell'istruttoria dell'ufficio.

ART. 73

Per effetto del presente Regolamento, s'intendono abrogati i principi e le norme espressi nella delibera C.C. n. 226 del 03.10.1991, con relativa caducazione degli effetti conseguenti.

ART. 74

NORMA TRANSITORIA

Per tutte le domande dei contributo già deliberate in assenza del presente Regolamento ed afferenti all'esercizio finanziario 1991, saranno considerati validi soltanto i contributi per quei settori che prevedono appositi e specifici stanziamenti di bilancio, mentre per i contributi che non rispondano ai predetti requisiti, gli stessi saranno riesaminati con i criteri di cui al presente Regolamento.

IL PRESENTE REGOLAMENTO È STATO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA DEL 6 AGOSTO 1992 CON ATTO N.42, RICONTRATO LEGITTIMO DALLA C.P.C. DI SIRACUSA NELLA SEDUTA DELL'1 SETTEMBRE 1992 VERB. N.26936.

È STATO RIPUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI A PARTIRE DAL 20 SETTEMBRE 1992.

È STATO MODIFICATO CON DELIBERA CONSILIARE N.41 DEL 2 APRILE 1996, RICONTRATO LEGITTIMO DAL CO.RE.CO. CENTRALE NELLA SEDUTA DEL 23 APRILE 1996 CON VERBALE N. 5817/5698.

È STATO RIPUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI A PARTIRE DAL 7 MAGGIO 1996.

È STATO MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.14 DEL 17 FEBBRAIO 1998 RICONTRATO LEGITTIMO DAL CO.RE.CO. CENTRALE DI PALERMO NELLA SEDUTA DEL 28 APRILE 1998 CON VERBALE N.2764/1071.

È STATO RIPUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO PER 15 GIORNI CONSECUTIVI A PARTIRE DAL 30 APRILE 1998.

È STATO MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.122 DEL 23 DICEMBRE 1999, RICONTRATO LEGITTIMO DAL CO.RE.CO. CENTRALE DI PALERMO NELLA SEDUTA DEL 27/01/2000 CON VERBALE N. 404/168.

È STATO RIPUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO PER 15 GIORNI CONSECUTIVI A PARTIRE DAL 04/02/2000.

È STATO MODIFICATO DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON DELIBERAZIONE N.14 DEL 29/03/2001.

È DIVENUTO ESECUTIVO PER DECORRENZA DEI TERMINI DELLA RICEZIONE DA PARTE DEL CO.RE.CO. , SEZIONE CENTRALE DI PALERMO, DEI CHIARIMENTI O DEGLI ELEMENTI INTEGRATIVI DI GIUDIZIO, SENZA CHE SIA STATA COMUNICATA L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO (ART.19 COMMI 1 E 2).

È STATO RIPUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DAL GIORNO 8 MAGGIO 2001 PER 15 GIORNI CONSECUTIVI FINO AL 22 MAGGIO 2001.

È STATO MODIFICATO DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON DELIBERAZIONE N.22 DEL 27/06/2001.

È DIVENUTO ESECUTIVO PER DECORRENZA DEI TERMINI DELLA RICEZIONE DA PARTE DEL CO.RE.CO. , SEZIONE CENTRALE DI PALERMO, DEI CHIARIMENTI O DEGLI ELEMENTI INTEGRATIVI DI GIUDIZIO, SENZA CHE SIA STATA COMUNICATA L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO (ART.19 COMMI 1 E 2).

È STATO RIPUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DAL GIORNO 8 AGOSTO 2001 PER 15 GIORNI CONSECUTIVI FINO AL 22 AGOSTO 2001.

È STATO MODIFICATO DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON DELIBERAZIONE N.41 DEL 26/09/2001.

È DIVENUTO ESECUTIVO PER DECORRENZA DEI TERMINI DELLA RICEZIONE DA PARTE DEL CO.RE.CO. , SEZIONE CENTRALE DI PALERMO, DEI CHIARIMENTI O DEGLI ELEMENTI INTEGRATIVI DI GIUDIZIO, SENZA CHE SIA STATA COMUNICATA L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO (ART.19 COMMI 1 E 2).

È STATO RIPUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DAL GIORNO 26/10/2001 PER 15 GIORNI CONSECUTIVI FINO AL 09/11/2001.

È STATO MODIFICATO DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON DELIBERAZIONE N.02 DEL 15/03/2002.

È STATO MODIFICATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON VERBALE N. 57 DELL'8/06/2006. È DIVENUTO ESECUTIVO, PER DECORRENZA DEI TERMINI, IL 12/07/2006.

È STATO MODIFICATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON VERBALE N. 21 DEL 02/03/2011. È DIVENUTO ESECUTIVO, PER DECORRENZA DEI TERMINI, IL 06/04/2011.

È STATO MODIFICATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON VERBALE N. 34 DEL 25/05/2011.

È DIVENUTO ESECUTIVO, PER DECORRENZA DEI TERMINI, IL 06/07/2011.